



Europa e Corti Internazionali*

Oltre Granital. Divisione o fusione degli orizzonti di senso?

di [Andrea Morrone](#)

12 novembre 2020

Oltre Granital. Divisione o fusione degli orizzonti di senso?*

di Andrea Morrone

1. Non si può comprendere quello che molti hanno qualificato come un nuovo corso della giurisprudenza costituzionale senza capire o senza tornare a riflettere sul precedente da cui tutto ha preso le mosse. E, quindi, sul significato che la sent. n. 170 del 1984 (*Granital*) ha avuto nella definizione dei rapporti inter-istituzionali in Europa, non soltanto tra la Corte costituzionale e la Corte di giustizia, quanto pure tra l'ordinamento nazionale e l'ordinamento europeo.

Partire da quella lontana ma attualissima pronuncia deriva dal fatto che essa – al pari di altre storiche decisioni di altri giudici costituzionali degli stati membri dell'Unione europea, tra cui soprattutto quelle del *Bundesverfassungsgericht* [\[1\]](#) – ha rappresentato il punto di sutura di un *conflitto*, per usare una categoria rilanciata da Francesco Medico (MEDICO 2020), che aveva visto lungamente distanti le posizioni rispettive dei due custodi della legalità in Europa. La sent. n. 170 del 1984 offriva un punto di equilibrio, nella sua struttura euclidea, che rappresentava finalmente il traguardo – o, almeno, così si pensava – di un'integrazione che, forse, non avrebbe chiesto niente di più di quello che si poteva pretendere dal punto di vista costituzionale, e che non fosse già stato raggiunto. Come ogni altra soluzione di un conflitto, quel compromesso rappresentava l'approdo su una posizione di armonia nel quadro dei rapporti tra ordinamenti giuridici considerati, e non a caso, «separati ma coordinati» [\[2\]](#), assicurando così quella

condizione minima di certezza giuridica necessaria tanto ai singoli individui quanto agli operatori economici.

Dal punto di vista del diritto, si stavano salvando sia l'ordinamento costituzionale sia l'ordinamento europeo, ai quali si consentiva di svolgere una coesistenza non polemica, all'*interno* di coordinate certe (e *non oltre*), che avrebbero dovuto contenere gli sviluppi a venire dell'integrazione [3]. Com'è noto, la quadratura del cerchio, offerta dal *teorema di Granital* elaborato dalla sent. n. 170 del 1984, è stata rinvenuta nella contemporanea esistenza di due principi: il primato della costituzione nei suoi principi e diritti fondamentali da un lato, l'applicazione diretta del diritto europeo dall'altro. L'art. 11 Cost. ha svolto una funzione *ultra vires* ma perfettamente utile a questo riguardo. Ha legittimato la posizione assunta dalla Corte di giustizia sulla *primauté* e sulla conseguente applicazione diretta del diritto europeo e, al contempo, ha permesso la salvaguardia del nucleo duro dell'ordinamento costituzionale, valorizzato dalla dottrina dei *controlimiti* alle limitazioni di sovranità rese possibili da quella clausola costituzionale. Una geometria euclidea che, nella sua coerenza formale, non avrebbe ammesso deroghe. O, almeno, così sembrava. Il punto di una possibile rottura, infatti, sarebbe stato (solo) la messa in discussione dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili che, tuttavia, la Corte costituzionale e la dottrina nettamente prevalenti non erano (e non sono) disposti ad accettare – e non solo in Italia. Ma una simile soluzione eversiva non avrebbe potuto compiersi, se non per mezzo di un processo *costituente* europeo che, però, il tempo ha dimostrato tutt'altro che prossimo dal venire. La stessa vicenda *Taricco* [4] – nel dare concretezza a ciò che la stessa Corte costituzionale considerava allora «*sommamente improbabile*» anche se «*pur sempre possibile*» [5], ossia una *effettiva* violazione dei *controlimiti* – ha dimostrato tutta la stringente attualità del *teorema Granital*; e, all'esito del fecondo dialogo inscenato in quella saga tra il nostro giudice e la Corte di giustizia, ha confermato che nessuno dei due protagonisti sia disposto a rinunciare alle virtù moderatrici del compromesso raggiunto negli anni Ottanta del secolo scorso.

2. Nel nuovo millennio, viceversa, ci siamo resi conto di quanto quell'equilibrio potesse divenire – più che essere in sé – precario. La novità della sent. n. 269 del 2017 sta soprattutto nell'avere squarciato il velo di ignoranza.

Il motivo fondante che ne ha giustificato l'elaborazione – fatta attraverso un *obiter dictum* che, però, è tale *solo* rispetto alla vicenda che ne ha dato il là, ma che ha il pregio di un'autentica dottrina, che la giurisprudenza ha fatto propria a partire dalla teoria elaborata da Augusto Barbera (BARBERA 2018, pp. 149 e ss.) [6] – è che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea (CDFUE) contiene principi e situazioni giuridiche soggettive che hanno un *tono costituzionale*, che sono, per dirla con Antonio Ruggeri (RUGGERI 2017, pp. 1 e ss.) [7], *materialmente costituzionali* e che, come tali, non possono non entrare in dialettica con i principi e i diritti della Costituzione. Da questa premessa discende la specifica soluzione offerta: ovvero che il giudice comune, di fronte a una disposizione che, al contempo, si ponga in contrasto tanto con la Costituzione quanto con la Carta dei diritti, sia tenuto a sollevare una *quaestio legitimitatis*, rendendo così *prioritaria* la pregiudiziale di costituzionalità su qualsiasi valutazione concernente (pure) la compatibilità del diritto interno con il diritto europeo (*rectius*: con la Carta dei diritti).

Che questa esatta lettura sia stata scalfita o emendata nella giurisprudenza successiva non mi pare decisivo (anche se piace discorrerne all'infinito, specie da parte dei cultori dell'*entomologia costituzionale*) [8]. Il punto centrale della sent. n. 269 del 2017 è invece un *altro*. La pregiudizialità costituzionale ha la *priorità*, anzi deve essere oggetto di un *accertamento pregiudiziale*, proprio perché nella *species facti* è concretamente possibile fare applicazione della norma europea e, quindi, il giudice comune è tenuto a investire il giudice delle leggi *indipendentemente* dall'applicazione della norma europea. Quel che voglio dire è che con la sent. n. 269 del 2017 non si sta ponendo la questione del conflitto tra pregiudiziali (quella costituzionale e quella europea): questo modo di vedere, diventato oramai un luogo comune nel dibattito scientifico, non è corretto fino in fondo, e non solo per i motivi di cui discorre Roberto Mastroianni in un saggio recente (MASTROIANNI 2020, pp. 1 e ss.) [9]. Porre nella sent. n. 269 del 2017 la questione della pregiudiziale costituzionale è funzionale ad affermare quel che è *proprio* di un giudice costituzionale: il primato della costituzione su qualsiasi altra fonte o norma giuridica. Se il contenuto della Carta dei diritti è materialmente costituzionale, proprio per questo quel suo contenuto di principi e di diritti fondamentali non può essere trascurato da un custode della Costituzione. La priorità del *thema* costituzionale, detto altrimenti, si giustifica in sé e per sé dal punto di vista di una Corte costituzionale. E, come corollario, ne consegue che l'accertamento pregiudiziale della compatibilità costituzionale della norma interna, vieppiù qualora la stessa si ponga in problematico rapporto con la Carta dei diritti, non può che *precedere* (logicamente, oltretutto per il diritto positivo vigente) il tema (eventuale, perché tutto da stabilire in concreto) della applicazione diretta della carta dei diritti (o, in genere, del diritto europeo).

3. Nel ragionamento della Corte costituzionale, rimane aperto un dubbio, che non è stato chiarito neppure dalla giurisprudenza successiva alla sent. n. 269 del 2017. Il riferimento alla Carta dei diritti e, come nella sent. n. 20 del 2019 al diritto derivato quale strumento di attuazione dei principi e dei diritti derivanti dalla carta europea, va inteso in questi limiti stringenti? Oppure, siamo alle soglie di un orientamento che – nella prospettiva di un deciso ri-

accentramento di poteri operato dalla giurisprudenza costituzionale più recente, come rilevato dall'attenta analisi di Diletta Tega in un bel libro recente (TEGA 2020) – è diretto ad affermare la priorità della questione di costituzionalità avente ad oggetto *qualsiasi* conflitto tra norma interna e norma europea?

Se fosse vera questa seconda, e ben diversa, lettura, allora saremmo certi che la geometria del *teorema di Granital* sarebbe stata superata definitivamente. Detto altrimenti: in questa seconda interpretazione, l'applicazione interna del diritto dell'Unione europea si avrebbe solo previo accertamento della compatibilità costituzionale della norma europea e *non solo* di quella della Carta europea dei diritti. La soluzione, allora, sarebbe un *allineamento*, nel trattamento giurisprudenziale, tra la norma europea e la norma *convenzionale*, nella maniera tracciata a partire dalle *sentenze gemelle* nn. 348 e 349 del 2007, ma con un evidente superamento della sostanziale differenza stabilita proprio in quest'ultima giurisprudenza tra il regime dell'una e dell'altra [\[10\]](#).

Una simile prospettiva, che nel campo dell'integrazione europea riporterebbe le lancette dell'orologio agli anni Settanta – ad un momento, quindi, addirittura precedente a quello del *teorema di Granital* – cacciata dalla finestra, tuttavia, potrebbe rientrare dalla porta.

Se la sent. n. 269 del 2017 si riferisce direttamente alla Carta dei diritti, la successiva giurisprudenza prende in considerazione atti europei di diritto derivato, direttamente e *indirettamente* riconducibili ai principi e ai diritti fondamentali enunciati nella Carta di Nizza. È, però, evidente che il confine tra il diritto europeo conseguente all'attuazione della Carta dei diritti e il diritto derivato che nulla ha a che vedere con la Carta dei diritti può presentare un'utilità sul piano scientifico; ciò, tuttavia, non ha pregio dal punto di vista empirico, dove ogni *limen* è destinato a sfumare, e dove ogni interpretazione può avere dalla sua margini di verosimiglianza apprezzabili e non trascurabili. Del resto, noi popoli latini non siamo *climaticamente* e, quindi, *culturalmente* avvezzi alle traiettorie, così nette e sicure, che orientano la giurisprudenza tedesca [\[11\]](#). La separazione tra un ambito di diritto *armonizzato* e uno di diritto *non armonizzato*, che darebbe luogo a due diversi approcci del giudice costituzionale di *Karlsruhe*, mi pare di difficile innesto nella nostra tradizione giuridica: anche perché oltralpe si ammette che il *Bundesverfassungsgericht* operi come *giudice europeo* nell'ambito di applicazione del diritto armonizzato, mentre la Corte italiana sembra meno disposta fino in fondo a svolgere questo ruolo, riservandosi piuttosto e *in ogni caso* quello consueto di giudice della Costituzione (e, quindi, del diritto europeo).

Sia come sia, seguire quella strada non risolverebbe il nodo centrale, che sta a monte del giudizio sull'esistenza o meno di un'armonizzazione: quali sono i criteri per stabilire quando siamo all'interno dei margini della Carta dei diritti e quando fuori di essi? Per via di metafora: l'*attuazione costituzionale* non è un fenomeno che si risolve solo nella puntuale esecuzione di disposizioni fondamentali della costituzione; ma si estende a qualsivoglia norma legislativa che sia riconducibile in qualche modo nel recinto della costituzione. Lo stesso discorso può valere oggi, soprattutto dopo la sua *incorporazione* nei Trattati, per la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: il diritto derivato *tutto*, oggi, trova la sua legittimità nei Trattati e nella Carta. Sicché, quindi, direttamente o indirettamente, tutte le norme europee poste dagli atti fonte derivati possono trovare a monte un riferimento in questo o quel principio, in questo o quel diritto della CDFUE.

In definitiva, dunque, anche se il margine oggettivo della sentenza n. 269 del 2017 sia quello della Carta dei diritti e del diritto derivato che ad essa *direttamente* si riferisce, nulla impedisce di considerare quei confini estensibili a qualsiasi norma europea, la cui legittimità non può che essere tracciata dai Trattati e dalla stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il problema qui evocato, dunque, non è chiuso: anche il *teorema di Granital*, come la geometria euclidea di fronte alle geometrie non-euclidee, potrebbe conoscere la via di un suo superamento.

4. Resta allora da chiedersi, *rebus sic stantibus*, se la sentenza n. 269 del 2017 possa essere ricondotta al *teorema Granital*, ossia se essa rappresenti, nonostante l'enfasi *nuovista*, un ritorno allo spartiacque tracciato nel secolo scorso tra primato della costituzione (*rectius*: dei *controlimiti*) e applicazione diretta del diritto europeo. Se così fosse non si tratterebbe di una novità *autentica*. Neppure potrebbe parlarsi di una dottrina del *ri-accentramento*, facendo cadere il presupposto degli studi che rimarcano questo profilo [\[12\]](#). Ciò nonostante, anche i tentativi di riconduzione della sentenza n. 269 del 2017 nei margini del *teorema Granital* mi paiono, come in fondo ciò che da essa deriva, un po' *grossiers*.

Il nostro sforzo va rivolto su tutt'altro orizzonte. Andrebbe sviluppato o, meglio, va portato allo scoperto il non detto della sent. 269 del 2017, ovvero ciò che la dottrina in essa contenuta potrebbe offrire al discorso pubblico europeo nel terzo millennio. La precedenza della pregiudiziale costituzionale dovrebbe essere esattamente intesa come l'affermazione della priorità del giudizio costituzionale non solo e non tanto per assicurare la supremazia della costituzione, ma anche e soprattutto per fare dire, alla Corte costituzionale, la propria parola sulla Carta dei diritti dell'UE; o, anche, e meglio, sui rapporti tra la Costituzione italiana e la Carta dei diritti europei. Questa è la *posta in gioco*; e da come essa sarà trattata da parte del giudice

costituzionale dipenderanno l'andamento dei rapporti tra le Corti, e i contenuti del diritto europeo di matrice giurisprudenziale.

La priorità del giudizio costituzionale è *un mezzo* e non il fine. L'obiettivo sotteso alla *presa di potere* della nostra Corte costituzionale è quello di stabilire il significato e il contenuto della *materia costituzionale* in gioco nei casi concreti, sia che quella materia sia direttamente riconducibile alla nostra Costituzione, sia che essa derivi direttamente o mediatamente dalla Carta dei diritti e per effetto della sua incidenza sulla Costituzione. Anzi – questa la consapevolezza del giudice costituzionale (nel quadro di una tendenza che è, e sarà in futuro, comunque, sviluppata anche da qualsiasi altro giudice costituzionale di uno stato membro) – proprio perché c'è ora la Carta dei diritti, che contribuisce a determinare i margini della materia costituzionale, il Custode della legalità di quest'ultima non può che dire la sua parola, e pretendere, quindi, dai giudici comuni, che sia messo in condizione di farlo *sempre*.

Siamo nell'ambito di quella che si chiama la diuturna *lotta per il diritto*: una contesa alla quale la Corte costituzionale vuole partecipare da protagonista, il cui oggetto specifico è il diritto europeo, in tutte le sue possibili accezioni (sia come diritto *altro* rispetto al diritto nazionale, sia come diritto espressione di una *koinè* comune a tutti gli ordinamenti degli stati membri e dell'Unione europea).

Tre possono essere gli ambiti di determinazione di questa *materia costituzionale* e dei relativi contenuti. Essa riguarda: 1) i margini della Carta dei diritti e dei suoi possibili significati; 2) i margini e i significati della Costituzione *in rapporto* alla Carta dei diritti; 3) i margini e i significati desumibili dalle *ipotesi di conflitto normativo* tra la Costituzione e la Carta dei diritti.

Viene così in rilievo una cognizione del giudice costituzionale ad ampio raggio, che può avere diversi contenuti, che vanno dalla possibilità di interpretare il senso proprio delle disposizioni di principio della Carta dei diritti, di allargare le ipotesi di lettura della Costituzione alla luce della portata normativa della Carta dei diritti, per arrivare alla soluzione estrema di risolvere gli eventuali contrasti tra le disposizioni della Costituzione e quelle della Carta dei diritti. Il problema della competenza – soprattutto della Corte costituzionale a pronunciarsi su un atto che, sì, è *formalmente* atto normativo di un *altro* ordinamento ma che, tuttavia, *materialmente* è parte integrante del nostro diritto positivo – resta ai margini (senza, con ciò, perdere di pregnanza: ma è un *altro* discorso).

Le conseguenze di un simile sfondo, almeno nell'ordinamento interno, sarebbero le seguenti: per un verso, la Carta dei diritti (e, per estensione, il diritto dell'Unione europea), anche se lo fosse

per l'ordinamento europeo, non potrebbe essere applicata direttamente da parte dei giudici comuni; per altro verso, la Carta dei diritti, nei suoi principi e nei suoi diritti fondamentali, sarebbe il prodotto dell'interpretazione della giurisprudenza tanto della Corte di giustizia quanto – questa la *novità* assoluta – della Corte costituzionale.

Insomma, se fosse questo il quadro concettuale nel quale andrebbe collocata la svolta operata dalla sent. n. 269 del 2017, la domanda fatta dalla Corte costituzionale, nei confronti dei giudici comuni, sarebbe quella di accentrare il discorso sui principi e sui diritti discendenti dalla Carta dei diritti, nella prospettiva, *immediata*, di contribuire a stabilirne la portata normativa e, in un percorso di più *lungo termine*, di contribuire a realizzare un'integrazione normativa tra *paramount laws*. Coloro che, come la stessa Corte costituzionale, hanno valorizzato il tema delle *tradizioni costituzionali comuni*, credo colgano nel segno: se, ovviamente, il senso del richiamo è che ciò che la Corte costituzionale pretende ora, è di offrire il proprio contributo all'elaborazione dei contenuti di quella categoria giuridica, al fine di fornire una base *costituzionale* alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che possa superare dialetticamente eventuali conflitti in materia (costituzionale) europea.

5. La sentenza 269 del 2017 è un dispositivo di conoscenza che trascende la sua stessa portata ma che dirige la riflessione scientifica verso un nuovo corso. Mi sono tornate in mente, a questo proposito, i versi di Dante Alighieri: «*Facesti come quei che va di notte, che porta il lume dietro e sé non giova, ma dopo sé fa le persone dotte*» (ALIGHIERI 1965, p. 200) [\[13\]](#).

La svolta impressa alla giurisprudenza costituzionale – che, dopo le procelle, era finalmente approdata ai quieti lidi della sent. n. 170 del 1984 – va apprezzata guardando *in avanti* piuttosto che rivolgendosi all'indietro. Questo è il primo importante risultato della sentenza n. 269 del 2017: l'orizzonte sta davanti a noi e non dietro di noi. Se tenessimo lo sguardo – come probabilmente molti di noi hanno fatto, io stesso – rivolto soltanto all'interno, la sent. n. 269 del 2017 presenterebbe più di un punto critico.

Nei confronti dei giudici comuni, essa costituisce un'incursione netta nella trama delle relazioni, fortemente embricate e consolidate, tra la Corte di giustizia e la magistratura, che si dipanano mediante il rinvio pregiudiziale. La Corte costituzionale si è ora immessa da protagonista in quella rete, riempiendo uno spazio forse finora troppo generosamente lasciato agli altri giudici, di fronte all'esigenza di dare piena tutela a principi e diritti che si arricchiscono di valore e di contenuto proprio grazie alla prescrittività piena acquisita dalla Carta dei diritti dopo il Trattato di Lisbona. In ottica di retroguardia, del resto, potrebbe vedersi la sentenza n. 269 del 2017 anche riguardo alla particolare lettura che, del processo di integrazione europea, è in quella decisione

offerta dalla Corte costituzionale. Io stesso ho contestato, commentando a caldo, che questa giurisprudenza costituzionale fosse espressione di un (preoccupate) atteggiamento *conservatore*: un retrocedere nella lotta per l'unificazione politica in Europa, sintomo dei tempi correnti, che potrebbe offrire il destro – questo l'aspetto più problematico – alle tendenze politiche, oggi di moda, verso chiusure nazionaliste e sovraniste dello Stato.

Tali ultime considerazioni non perdono di attualità. Vanno, tuttavia, allargate, inserite in una visione *presbite*, coerente con gli sforzi di una politica e di una cultura giuridica diretti ad edificare un'Unione sempre più stretta tra i popoli europei.

La prospettiva *presbite* di cui parlo, che a mio parere può (e deve) leggersi nella sent. n. 269 del 2017, sta in un rinnovato e convergente dialogo tra la Corte costituzionale e Corte di giustizia: dalla dialettica dei giudici degli ordinamenti parte del processo di unificazione europea dovrebbe derivare una sorta di *fusione degli orizzonti interpretativi* che abbia come contenuto (e, in definitiva, come obiettivo) la costruzione di un *diritto comune* giurisprudenziale, quale base su cui edificare il *diritto costituzionale europeo*.

Non so se questa che immagino sia anche la visione della Corte costituzionale di oggi: ma dovrebbe esserlo, almeno per alleggerire le ipoteche che altrimenti graverebbero sulla domanda di centralità, che il giudice delle leggi ha manifestato a chiare lettere, in ordine al controllo della materia costituzionale, i cui confini sono stati riscritti proprio dalla Carta dei diritti.

Il futuro dell'integrazione europea, nei ritardi e nelle incertezze della politica dei piccoli passi intrapresa dai governi statali e del governo europeo – al netto, ovviamente, degli scenari aperti a seguito dell'emergenza sanitaria da *Covid-19* che sono ancora di là dal venire – è per molti motivi anche il futuro del *diritto* dell'Unione europea. Un diritto positivo, piaccia o non piaccia, *razionalizzato* soprattutto dalla giurisprudenza, a tutti i livelli del processo d'integrazione. Che questo *diritto comune costituzionale* sia contingente o in grado di stabilizzarsi non è predicibile. Quel che può immaginarsi è la direzione di marcia, differente a seconda che si segua la strada della *divisione* o della *fusione degli orizzonti di senso*. La portata della svolta operata dalla sent. n. 269 del 2017, nella dimensione *presbite* nella quale va correttamente collocata, in definitiva, può essere apprezzata da entrambi i punti di vista: l'esito, tuttavia, è opposto. Inutile dire che come giuristi europei la nostra preferenza non può che andare nella seconda direzione, contribuendo così, a partire da quella teleologia, alla lotta per il diritto europeo di domani.

BIBLIOGRAFIA:

- ALIGHIERI 1965

Alighieri D., *Commedia*, in Id., *Tutte le opere*, Mursia, Milano, 1965.

- BARBERA 2018

Barbera A., *La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia*, in "Quaderni costituzionali", n. 1, 2018, pp. 149-172.

- BIN 2019

Bin R., *Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in "Quaderni costituzionali", n. 4, 2019, pp. 757-775.

- CHELI 2019

Cheli E., *Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in "Quaderni costituzionali", n. 4, 2019, pp. 777-788.

- MASTROIANNI 2020

Mastroianni R., *Sui rapporti tra carte e corti: nuovi sviluppi nella ricerca di un sistema rapido ed efficace di tutela dei diritti fondamentali*, in "European Papers", 19 giugno 2020, pp. 1-30.

- MEDICO 2020

Medico F., *La sentenza n. 269 del 2017 della Corte costituzionale: un'eccezione che rischia di farsi regola?*, in C. Caruso, Medico F., Morrone A., *Granital revisited? L'integrazione europea attraverso il diritto giurisprudenziale*, Bononia University Press, Bologna, 2020.

- MORRONE 2011

Morrone, A., *Sui rapporti tra norme della Cedu e ordinamento costituzionale*, in L. Mezzetti e A. Morrone (a cura di), *Lo strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo. Nei sessant'anni della Convezione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950-2010)*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 189-203.

- MORRONE 2018

Morrone A., *I mutamenti costituzionali derivanti dall'integrazione europea*, in "Federalismi.it", n. 20, 2018, pp. 1-27.

- MORRONE 2019

Morrone A., *Suprematismo giudiziario. Spunti su sconfinamenti e legittimazione della corte costituzionale*, in "Quaderni costituzionali", n. 2, 2019, pp. 251-290.

- ROSSI 2020

Rossi L. S., *Il nuovo “corso” del Bundesverfassungsgericht nei ricorsi diretti di costituzionalità: bilanciamento fra diritti confliggenti e applicazione del diritto dell’Unione*, in “Federalismi.it”, n. 3, 2020, pp. IV-XXI.

- RUGGERI 2017

Ruggeri A., *La “materia” costituzionale, i modi della sua trattazione manualistica, i segni lasciati dal contesto politico-istituzionale sull’una e sugli altri (profili storico-teorici)*, in “Rivista AIC”, n. 4, 2017, pp. 1-37.

- RUGGERI 2020

Ruggeri A., *«Itinerari» di una ricerca sul sistema delle fonti*, Giappichelli, Torino, 2020.

- TEGA 2020

Tega D., *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, Bononia University Press, Bologna, 2020.

- VON BOGDANDY, PARIS 2020

Von Bogdandy A., Paris D., *La forza si manifesta pienamente nella debolezza. Una comparazione tra la Corte costituzionale e il Bundesverfassungsgericht*, in “Quaderni costituzionali”, n. 1, 2020, pp. 9-30.

* Il presente scritto è in corso di pubblicazione in C. Caruso, F. Medico, A. Morrone (a cura di), *Granital revisited? L’integrazione europea attraverso il diritto giurisprudenziale*, Bononia University Press, Bologna, 2020.

[1] BVerfGE 73, 339, 22 ottobre 1986, *Solange II* la quale costituisce la versione tedesca del *teorema Granital* della Corte costituzionale italiana.

[2] Secondo la formula che ha contraddistinto la giurisprudenza degli anni Settanta e Ottanta e che è stata scolpita proprio nella Corte cost. sent. n. 170 del 1984.

[3] In altre parole: la Corte cost. sent. n. 170 del 1984, nell’indicare nei *controlimiti* la cornice di legittimità (costituzionale) del primato del diritto europeo e dell’applicazione delle norme europee, finiva per chiudere a qualsiasi sviluppo dell’integrazione europea che, per via del diritto derivato o della giurisprudenza della Corte di giustizia, fuoriuscisse dai suoi confini. Il Trattato di Lisbona ha sostanzialmente confermato quel compromesso, nella misura in cui ha

giustapposto identità europea e identità nazionali (MORRONE 2018).

[4] Corte giust., C-105/14, *Taricco e altri*, 8 settembre 2015; Corte cost. ord. n. 24 del 2017; Corte giust., C-42/17, *M.A.S. e M.B.*, 5 dicembre 2017; Corte cost. sent. n. 115 del 2018.

[5] Corte cost. sent. n. 232 del 1989.

[6] La tesi esposta nel saggio citato era stata annunciata dal Maestro della Scuola bolognese nella Relazione sullo stesso tema tenuta a Siviglia il 26-28 ottobre 2017.

[7] La tesi per cui i diritti dell'ordinamento eurounitario (come piace dire ad Antonio Ruggeri) e dell'ordinamento della CEDU fanno parte di un'unitaria materia costituzionale percorre ormai la produzione più recente del Nostro Autore (scritti pubblicati in RUGGERI 2020).

[8] Dopo la Corte cost. sent. n. 269 del 2017, la Corte costituzionale è tornata più volte sul medesimo tema: cfr. Corte cost. sentt nn. 20, 68, 113 del 2019, e Corte cost. ord. n. 117 del 2019. Non mi pare, tuttavia, che siano venute meno le ragioni ispiratrici della prima decisione, semmai sono state precisati alcuni passaggi e chiariti taluni dubbi (come quello relativo alla possibilità per il giudice comune di continuare a poter esperire, se necessario, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia che, in linea con la giurisprudenza inaugurata dai giudici di Lussemburgo in, Corte giust. C-188 e 189/10, *Melki e Abdeli*, 27 luglio 2010, la stessa Corte costituzionale non aveva vietato nella Corte cost. sent. n. 269 del 2017).

[9] Mastroianni, in particolare, contesta l'abusata locuzione "doppia pregiudizialità" per la «confusione che il suo utilizzo (anche in alcune recenti sentenze della Corte costituzionale) ha provocato»: la «consequenzialità», infatti, delle due pregiudiziali «non sussiste» perché di fronte alla norma europea il giudice comune può o interpretare in modo conforme o disapplicare, essendo il rinvio solo «possibile».

[10] Com'è noto, le sentenze gemelle, nel vietare l'applicazione diretta della CEDU da parte del giudice comune, salva solo l'interpretazione conforme, hanno inaugurato una (ulteriore) centralità della Corte costituzionale nel valutare la validità e, di conseguenza, il significato delle norme convenzionali richiamate per mezzo del rinvio mobile disposto dall'art. 117, c. 1, Cost. Sull'esatta lettura di questa giurisprudenza (MORRONE 2011, pp. 189 e ss.).

[11] Mi riferisco alle recenti decisioni del I Senato del BVerfG del 6 novembre 2019, BVerfGE, 1 BvR 16/13 – *Right to be forgotten I* e 1 BvR 276/17 – *Right to be forgotten II* (su di esse, ROSSI 2020).

[12] E che anche io ho sostenuto nella critica al nuovo corso della giustizia costituzionale (MORRONE 2019, pp. 251 e ss.). I temi toccati da quello scritto hanno suscitato reazioni diverse e

critiche serrate (BIN 2019, pp. 757 ss., CHELI 2019, pp. 777 e ss, VON BOGDANDY, PARIS 2020, pp. 9 e ss.).

[\[13\]](#) Cfr. Il XXII canto del Purgatorio, vv. 67-69.
